

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI Ufficio 3

Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria. Rimodulazione ZUR.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28.03.2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 "Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

VISTO il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ed in particolare l'articolo 64 comma 2 lettera b)

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed in particolare l'articolo 21 comma 1, lettera c) e l'articolo 56;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 recante Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile e successive modifiche e integrazioni, la cui efficacia è stata prorogata con ordinanza del Ministro della salute 21 aprile 2021;

VISTO il documento dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare "Scientific opinion on the assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: Highly Pathogenic Avian Influenza", per quanto attiene le modalità e le tempistiche di ispezione e campionamento negli allevamenti di pollame, in particolare nelle aree a rischio e prima della movimentazione dei volatili;

VISTO il proprio dispositivo DGSAF protocollo n. 2798 del 02/02/2022 avente ad oggetto "Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria. Rimodulazione ZUR;

VISTO il resoconto della riunione della Unità di crisi centrale tenutesi il 30 marzo 2022 a cui hanno partecipato rappresentanti della DGSAF, della DGISAN, del Segretariato Generale, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, delle Regioni Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia Toscana, del Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria presso l'IZS delle Venezie (CRNIA), del Covepi presso l'IZSAM di Teramo, dell'IZSLER di Brescia nella quale sono state discusse nuove strategie di intervento negli allevamenti avicoli alla luce del miglioramento della situazione epidemiologica dell'Influenza aviaria ad alta patogenicità nelle Regioni Veneto e Lombardia;

CONSIDERATO che l'ultimo focolaio di Influenza aviaria ad alta patogenicità in un allevamento di pollame nella ZUR risale al 14 gennaio 2022;

CONSIDERATO che tutte le zone di protezione e sorveglianza istituite a seguito di focolai di Influenza aviaria confermati nella ZUR di cui al dispositivo DGSADF protocollo n. 2798 del 02/02/2022 sono state revocate;

CONSIDERATA inoltre la necessità, alla luce del miglioramento della situazione epidemiologica, di rimodulare l'estensione della ZUR prevista in Veneto e Lombardia con dispositivo DGSAF protocollo n. 2798 del 02/02/2022;

CONSIDERATA anche la necessità di adeguare in funzione del mutato rischio di diffusione della malattia la regolamentazione dell'accasamento del pollame come definito dal decreto legislativo n. 9/2010, articolo 2, comma 1, lettera d) nella ZUR nel rispetto di elevate garanzie sanitarie individuate in funzione del rischio di diffusione della malattia nelle diverse aree individuate;

CONSIDERATA anche la necessità di individuare a scopo preventivo una Zona di Attenzione esterna alla ZUR in cui estendere il piano di monitoraggio straordinario che consenta di escludere la circolazione di virus influenzali e garantire accasamenti di pollame solo in allevamenti che rispettano adeguate misure di biosicurezza;

CONSIDERATA la necessità di mantenere misure di riduzione del rischio nelle zone A e B definite nell'Accordo Stato Regioni rep. 125 del 25 luglio 2019 nonché nelle Regioni ad alto rischio di cui al DM 14 marzo 2018;

RITENUTO quindi di dover riorganizzare e rivedere in funzione dell'attuale rischio di diffusione dell'Influenza aviaria ad alta patogenicità le misure previste nella Zona di Ulteriore Restrizione dal citato dispositivo DGSADF protocollo n. 2798 del 02/02/2022;

RITENUTO alla luce dell'attuale situazione epidemiologica di dover consentire alle Asl territorialmente competenti di avvalersi della possibilità di conferire delega di funzioni ufficiali a veterinari non ufficiali ai sensi e conformemente a quanto previsto dall'articolo 14 del regolamento (UE) 429/2016 al fine di poter conseguire un più efficace contrasto alla diffusione del virus influenzale;

CONSIDERATO che le misure a carattere contingibile e urgente adottate con il presente provvedimento potranno subire modifiche in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica anche in funzione degli esiti delle attività di monitoraggio straordinario;

SENTITO l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sede del CRNIA;

Articolo 1

(Rimodulazione della zona di ulteriore restrizione - ZUR)

- 1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 4 del decreto legislativo n. 9 del 25 gennaio 2010 e dell'articolo 21 comma 1, lettera c) del Regolamento (UE) 2020/687 la zona di ulteriore restrizione (di seguito ZUR) di cui al dispositivo DGSAF protocollo n. 2798 del 02/02/2022 viene rimodulata ricomprendendo i territori dei comuni di cui all'Allegato 1, parte a) al presente dispositivo.
- 2. Il Servizio veterinario territorialmente competente garantisce e verifica che nelle aziende avicole a carattere commerciale ubicate nella ZUR siano applicate le seguenti misure:
 - a. censimento del pollame negli allevamenti industriali;
 - b. trasferimento e mantenimento del pollame e tutti gli altri volatili in cattività all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile per motivi strutturali o perché il benessere degli animali potrebbe risultare compromesso, confinamento degli stessi in un altro edificio o luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende;
 - c. chiusura del pollame e dei volatili in cattività degli allevamenti all'aperto di cui alla lettera b) anche per il settore rurale e per gli allevamenti non commerciali;
 - d. adozione di ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
 - e. gli automezzi destinati al trasporto di animali vivi e di prodotti devono essere accuratamente lavati e disinfettati prima e dopo ogni trasporto in tutti i loro componenti, rivolgendo particolare attenzione alle ruote, alle gabbie di trasporto e ad ogni parte imbrattata dalle deiezioni dei volatili, e devono trasportare una singola partita di animali o prodotti, destinata a un singolo stabilimento senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto; deve inoltre essere garantita la regolare applicazione di quanto previsto all'Allegato 3 al presente dispositivo;
 - f. l'uscita dall'azienda di carcasse di pollame o di altri volatili in cattività, mangimi per pollame, utensili, materiali, rifiuti, deiezioni, pollina o concime naturale di altri volatili in cattività, liquami, strame usato o altro materiale suscettibile di trasmettere l'influenza aviaria è consentita esclusivamente previa applicazione di appropriate misure di biosicurezza atte a ridurre al minimo i rischi di diffusione dell'influenza aviaria;
 - g. devono essere attentamente rispettate le misure di biosicurezza nei luoghi di ingresso ed uscita dai fabbricati che ospitano il pollame o altri volatili in cattività, in particolare nell'applicazione di quanto già previsto dalle vigenti norme in materia di biosicurezza (dogana danese). Deve essere garantita la piena efficacia dei sistemi di disinfezione degli automezzi e un'accurata procedura di pulizia e disinfezione di tutti i mezzi in entrata e uscita dagli allevamenti, conformemente alle istruzioni dell'autorità competente;
 - h. le vaccinazioni e la somministrazione di farmaci negli allevamenti di tacchini, possono essere effettuate solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'impiego di squadre esterne dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio veterinario territorialmente competente e l'allevatore dovrà provvedere alla registrazione di tutto il personale impiegato in tale attività;
 - i. il carico al macello può essere effettuato solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'utilizzo di squadre esterne dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio veterinario territorialmente competente e l'allevatore dovrà garantire l'individuazione di ogni singolo componente nonché la registrazione di tutto il personale impiegato in tale attività.
- 3. Nel territorio della ZUR sono vietate fiere, mostre e mercati di pollame ed altri volatili ad esclusione di quelle dei volatili delle specie di cui all'Allegato I, parte B del reg (UE) 2016/429.

- 4. Nel territorio della ZUR è sospesa la movimentazione e la pratica di utilizzo dei richiami vivi dei volatili appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi. I suddetti animali devono rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo se non previa autorizzazione da parte del Servizio veterinario territorialmente competente, nel rispetto di quanto previsto in materia di biosicurezza dal Dispositivo DGSAF Prot. n.21498- del 03/09/2018.
- 5. È vietato il rilascio per il ripopolamento di selvaggina da penna.

Articolo 2

(Modalità di gestione degli accasamenti negli allevamenti posti nella ZUR)

- 1. È vietato l'accasamento del pollame negli allevamenti situati nei territori dei comuni ricadenti nella ZUR di cui all'Allegato 1, parte a) che non soddisfano i criteri previsti nell'Allegato 4.
- 2. L'accasamento è consentito negli allevamenti presenti nei territori dei comuni ricadenti nella ZUR di cui all'Allegato 1, parte a) solo previa verifica favorevole dei criteri di cui all'Allegato 4 da parte del CRNIA e nulla osta del Servizio veterinario territorialmente competente rilasciato sulla base della verifica favorevole delle misure di biosicurezza nei 12 mesi precedenti.
- 3. Le filiere e tutti gli operatori devono programmare l'attività degli incubatoi in funzione di quanto previsto ai commi 1 e 2.
- 4. Il ripopolamento negli allevamenti avicoli sede di focolaio, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal presente Dispositivo, potrà avvenire solo a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dal D.Lgs 9/2010.

Articolo 3

(Controlli sul pollame inviato al macello per allevamenti posti nella ZUR)

- 1. Il Servizio veterinario territorialmente competente verifica e garantisce che nelle aziende di pollame a carattere commerciale sia rispettato quanto segue:
 - a. l'invio del pollame agli impianti di macellazione, ad eccezione dei broiler, deve avvenire previa visita clinica nelle 24 ore precedenti il primo carico;
 - b. nelle 48 ore precedenti il primo carico il pollame, ad eccezione del broiler, deve essere sottoposto, con esito favorevole, al prelievo, effettuato con le modalità riportate nell'Allegato 2 per la ricerca del virus. La visita clinica e il campionamento dovranno essere ripetuti ogni 48 ore fino alla fine del carico. Se al momento della visita clinica il Veterinario ufficiale dovesse rilevare mortalità e/o sintomatologia riferibile alla malattia, provvederà ad effettuare ulteriori prelievi sui morti e sui malati. Per la macellazione del lunedì mattina valgono i prelievi effettuati il venerdì precedente;
 - c. la macellazione dovrà essere effettuata in macelli posti all'interno della ZUR sulla base di una programmazione settimanale che dovrà tenere conto delle capacità di macellazione degli impianti disponibili effettuata in accordo tra le filiere e prontamente comunicata all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente;
 - d. nel caso in cui gli impianti di macellazione in ZUR siano impossibilitati a ricevere partite di pollame l'eventuale invio al di fuori del territorio della ZUR dovrà essere concordata dalle Regioni territorialmente competente previo accordo con l'autorità competente di destinazione.

Articolo 4

(Controlli sul pollame da vita per allevamenti posti nella ZUR)

- 1. Il Servizio veterinario territorialmente competente verifica e garantisce che nelle aziende di pollame a carattere commerciale sia rispettato quanto segue:
 - a. la movimentazione da vita del pollame, dagli allevamenti della zona di cui al presente articolo, dovrà avvenire previa visita clinica nelle 24 ore precedenti il primo carico e esito favorevole dei prelievi effettuati nelle 48 ore precedenti il primo carico per la ricerca del virus, con le modalità riportate nell'Allegato 2;
 - b. il prelievo dei campioni e la visita clinica dovranno essere ripetuti ogni 48 h fino al completamento del carico. Dopo l'accasamento dovranno essere prelevati con cadenza settimanale, per tre settimane consecutive, tamponi tracheali da almeno 5 soggetti morti;
 - c. le movimentazioni di animali da vita, al di fuori del territorio di cui all'elenco dell'Allegato 1 parte a), dovranno essere autorizzate dalla Regione in cui ha sede l'allevamento di destinazione.

Articolo 5 (Zona di attenzione)

- 1. È istituita una Zona di attenzione comprendente i territori di cui all'Allegato 1, parte b).
- 2. Gli accasamenti del pollame sono consentiti, salvo il rispetto delle specifiche disposizioni regionali in materia, solo se l'allevamento è stato sottoposto, da non oltre 12 mesi, alla verifica con esito favorevole del rispetto delle misure di biosicurezza da parte del Servizio veterinario territorialmente competente.
- 3. Le movimentazioni di pollame, ad eccezione dei broiler, dal territorio di cui all'Allegato 1, parte b) verso il macello è consentita esclusivamente previa visita clinica da effettuarsi nelle 24 ore precedenti il primo carico e prelievi per la ricerca del virus, di cui all'Allegato 2. La visita clinica e il campionamento dovranno essere ripetuta ogni 48 ore fino alla fine del carico. Se al momento della visita clinica il Veterinario ufficiale dovesse rilevare mortalità e/o sintomatologia riferibile alla malattia, provvederà ad effettuare ulteriori prelievi sui morti e sui malati. Per la macellazione del lunedì mattina valgono i prelievi effettuati il venerdì precedente.
- 4. Le movimentazioni da vita di pollame dagli allevamenti della zona di cui al presente articolo, dovrà avvenire previa visita clinica nelle 24 ore precedenti il primo carico e esito favorevole dei prelievi effettuati nelle 48 ore precedenti il primo carico per la ricerca del virus, con le modalità riportate nell'Allegato 2. Il prelievo dei campioni e la visita clinica dovranno essere ripetuti ogni 48 h fino al completamento del carico.

Articolo 6

(Monitoraggio nella ZUR, nella Zona di attenzione e nel rimanente territorio nazionale)

- 1. Negli allevamenti di polli e tacchini da carne, nelle pollastre, nelle ovaiole in fase di deposizione presenti nella ZUR e nella Zona di attenzione deve essere applicato un piano di monitoraggio su base campionaria, tale da escludere la circolazione di virus influenzali con una prevalenza interallevamenti pari a 3% e un livello di confidenza del 95%. Il numero di allevamenti campionabili andrà computato a livello provinciale e dovrà basarsi sul totale degli allevamenti accasati presenti proporzionalmente ripartito in funzione degli indirizzi produttivi di interesse. Le numerosità campionarie previste sono riportate in Allegato 5.
- 2. Per ogni allevamento selezionato dovrà essere garantito un prelievo nei modi e nelle tempistiche riportate in Allegato 5.

- Ai fini del monitoraggio della malattia negli allevamenti di broiler ci si avvarrà di campioni effettuati in autocontrollo dalle filiere provviste di laboratori individuati dal CRNIA, che dovranno rendicontare settimanalmente le attività svolte, secondo le indicazioni delle autorità regionali competenti.
- 4. Negli allevamenti appartenenti alla categoria "svezzatori" presenti nella ZUR e nella Zona di attenzione deve essere applicato un piano di monitoraggio che prevede il controllo dei soggetti morti settimanalmente secondo quanto indicato nell'Allegato 5.
- 5. A livello nazionale e per tutte le specie avicole, i proprietari e i detentori degli animali devono prontamente segnalare all'Autorità competente ogni sospetto di HPAI rilevato attraverso gli specifici segni clinici osservati per ogni specie e categoria produttiva, gli aumenti della mortalità in relazione alla specie/categoria produttiva e qualsiasi variazione della produzione, in particolare per quanto riguarda i consumi di mangime e acqua e la deposizione delle uova. Nel caso di variazione dei suddetti parametri, il Servizio veterinario territorialmente competente, dovrà immediatamente effettuare un sopralluogo presso l'azienda sospetta, verificando accuratamente tutti i parametri produttivi e effettuando prelievi per la ricerca del virus costituiti da almeno 20 tamponi tracheali da soggetti morti e/o sintomatici e disvitali, nel caso in cui non fosse presente la numerosità prevista dal presente campionamento, deve essere effettuato il campionamento su tutti i morti e su tutti i soggetti malati presenti.
- 6. Lo schema campionario e le tempistiche di raccolta dei campioni potranno subire cambiamenti a seconda di eventuali variazioni della situazione epidemiologica.

Articolo 7 (Misure negli altri territori a rischio)

- 1. L'invio del pollame al macello, dalle zone a rischio A e B definite nell'Accordo Stato Regioni rep. 125 del 25 luglio 2019, a eccezione delle aree contenute nella ZUR, deve avvenire previa visita clinica effettuata 48 ore antecedenti il primo carico con effettuazione del campionamento come indicato in Allegato 2. Per la macellazione del lunedì mattina valgono i prelievi e la visita clinica effettuati il venerdì precedente a condizione che il sabato sia comunicata al Servizio veterinario territorialmente competente la mortalità giornaliera.
- 2. Nelle Regioni ad alto rischio di cui all'Allegato A del DM 14 marzo 2018 è sospeso ogni utilizzo dei richiami vivi dei volatili appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi. I suddetti animali devono rimanere presso il luogo di utilizzo e non essere spostati per alcun motivo se non previa autorizzazione e verifica da parte del Servizio veterinario territorialmente competente nel rispetto di quanto previsto in materia di biosicurezza dal dispositivo DGSAF protocollo n. 21498 del 03/09/2018.
- 3. Nelle Regioni ad alto rischio di cui all'Allegato A del DM 14 marzo 2018 è disposta la chiusura del pollame e dei volatili in cattività degli allevamenti all'aperto, compreso il settore rurale e gli allevamenti non commerciali. Sulla base della valutazione del rischio le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano possono estendere tale divieto anche ad altre zone ritenute a rischio del proprio territorio di riferimento;
- 4. È sospeso il rilascio per il ripopolamento di selvaggina da penna nelle Regioni ad alto rischio di cui all'Allegato A del DM 14 marzo 2018. In deroga alla sospensione di cui sopra, le Autorità competenti locali potranno autorizzare tale pratica alle condizioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettera g) della decisione di esecuzione 2018/1136/UE;

5. Nelle zone a rischio A e B definite nell'Accordo Stato Regioni rep. 125 del 25 luglio 2019, fatto salvo quanto già previsto in ZUR, sono vietate fiere, mostre e mercati di volatili ad esclusione di quelle dei volatili delle specie di cui all'Allegato I, parte B del reg (UE) 2016/429.

Articolo 8

(Revisione e aggiornamento delle zone A e B accordo Stato-Regioni rep 125)

1. Le Regioni e province autonome sulla base del parere del CRN IA e dei dati epidemiologici raccolti, revisionano e, ove opportuno, ridefiniscono entro il 30 aprile 2022 l'estensione delle zone A e B di cui all'Accordo Stato Regioni rep. 125 del 25 luglio 2019.

Articolo 9 (Effettuazione dei prelievi e possibilità di delega)

- 1. In considerazione della situazione epidemiologica e della necessità di limitare gli accessi negli allevamenti avicoli, i Servizi veterinari territorialmente competenti potranno avvalersi del supporto dei Veterinari delle filiere i quali, nei casi ritenuti opportuni, potranno operare sotto la loro supervisione per l'effettuazione dei prelievi e dei controlli previsti dal presente provvedimento. Sarà compito del Servizio veterinario territorialmente competente, in accordo con i laboratori, individuare procedure di campionamento atte a ridurre al minimo l'ingresso dei veterinari e persone estranee negli allevamenti.
- 2. La Regione territorialmente competente, in caso di necessità, ai sensi e conformemente a quanto previsto dall'articolo 14 del regolamento (UE) 429/2016, sentito il Ministero della Salute, può delegare espressamente specifici compiti a veterinari non ufficiali (veterinari aziendali e liberi professionisti), dopo aver verificato di non poter sopperire alle ulteriori esigenze emergenziali con strumenti ordinari di ricostituzione delle piante organiche o mediante il reperimento delle necessarie risorse umane con l'attribuzione di incarichi a tempo determinato a dirigenti veterinari.

Articolo 10 (Separazione funzionale)

1. Le filiere avicole operanti sul territorio delle Regioni ad alto rischio di cui all'Allegato A del DM 14 marzo 2018 devono assicurare una separazione funzionale delle attività, del personale e dei mezzi del settore produttivo avicolo tra le Regioni. Di tale principio si terrà conto per quanto riguarda la concessione delle deroghe in materia di movimentazioni e accasamenti. In caso d'impossibilità, comunicata formalmente dalle filiere, ad assicurare in ogni circostanza tale separazione funzionale, le Regioni indicheranno in alternativa le modalità operative per la condivisione del personale e automezzi.

Articolo 11 (*Misure di biosicurezza*)

1. Ai sensi dell'ordinanza ministeriale 26 agosto 2005 e successive modificazioni, su tutto il territorio nazionale devono essere adottate stringenti misure di biosicurezza, adeguate al rischio di introduzione della malattia negli allevamenti industriali. In particolare le Regioni, nelle aree a rischio di introduzione dei virus influenzali, devono applicare le misure di controllo previste dalla

sopra citata ordinanza e vietare le pratiche di allevamento nelle aziende a carattere industriale considerate a rischio ai sensi della stessa ordinanza.

Articolo 12

(Misure di biosicurezza per l'attività venatoria e per attività che comportano il contatto con specie aviarie selvatiche)

- 1. Al fine di ridurre la probabilità di trasporto passivo di virus influenzali dall'ambiente acquatico a quello antropico si raccomanda ai cacciatori o a tutti coloro che effettuano attività che comportano il contatto con l'avifauna in tutto il territorio nazionale di:
 - a) segnalare tempestivamente la presenza di uccelli morti (tutte le specie); la segnalazione va effettuata ai servizi faunistici o veterinari competenti territorialmente; gli animali morti, utilizzando appropriate misure di biosicurezza ivi compreso l'utilizzo di DPI, possono essere raccolti in loco e stoccati in sacchi di plastica in attesa della loro consegna;
 - b) riservare all'esclusivo utilizzo sia il vestiario sia le attrezzature normalmente utilizzate per le attività di cui al comma 1:
 - c) disinfettare accuratamente stivali e superfici venute a contatto con volatili selvatici abbattuti o deceduti, in particolare anatidi, inclusi il fondo dei natanti, contenitori per la selvaggina, tavoli ecc., una volta terminata l'attività a rischio (con candeggina/varechina 5-10% Ipoclorito di Sodio);
 - d) smaltire correttamente parti di uccelli selvatici non utilizzate (incluse penne e piume) evitando accuratamente ogni possibile contatto sia con animali domestici (cani/gatti/pollame/suini) sia con i selvatici:
 - e) per gli aspetti specifici collegati alla prevenzione della diffusione dell'infezione alle persone ed in particolare agli operatori e ai lavoratori si rimanda a quanto riportato nella circolare DGPRE protocollo n. 56437 del'8/12/2021;
 - f) in considerazione dell'elevata circolazione virale nell'ambiente è vietato movimentare specie di volatili selvatici sensibili sia a fini di ripopolamento che per altre finalità senza preventiva autorizzazione dei servizi veterinari ufficiali competenti sulle strutture di destino.

Articolo 13

(Rafforzamento della sorveglianza passiva nell'avifauna)

1. Al fine di adottare strategie atte a potenziare il sistema di sorveglianza passiva negli uccelli selvatici per individuare tempestivamente soggetti potenzialmente infetti da virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e individuare aree del territorio nazionale ad alto rischio di introduzione di virus HPAI, il Ministero della Salute, sentite le Regioni e il CRN IA adotta entro il 30 maggio 2022 un piano nazionale di sorveglianza nell'avifauna selvatica con la collaborazione di rappresentanti di Associazioni, enti o servizi che si occupano di avifauna anche a scopo di recupero. Nelle more della predisposizione del piano di cui al comma precedente le Regioni rafforzano, ove già non vi abbiano provveduto con eventuali piani regionali già in essere, le azioni di sorveglianza nei confronti dell'avifauna in linea con le indicazioni contenute nel piano di sorveglianza di cui alla nota DGSADF protocollo n. 6922 del 16/03/2022.

Articolo 14

(Durata delle misure e disposizioni transitorie)

- 1. Il presente dispositivo è direttamente applicabile e abroga e sostituisce il dispositivo DGSAF protocollo n. 2798 del 02/02/2022.
- 2. Il presente dispositivo resta in vigore fino al 30/04/2022 e potrà essere modificato sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica;

3. Il presente dispositivo sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it nella sezione "Trovanorme".

IL DIRETTORE GENERALE *Dott. Pierdavide Lecchini

Allegato 1. Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR) e Zona di attenzione Mappa




Figura 1. Zur e Zona di attenzione

Parte a: elenco comuni in ZUR

^{*} Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs 07.03 2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. Direttore dell'Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco — l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755

Referente del procedimento: Dott. Andrea Maroni Ponti a.maroni@sanita.it tel 06. 59946814

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	CODICE	NOTE	TIPO ZONA
Lombardia	Brescia	Acquafredda	017001		ZUR
Lombardia	Brescia	Alfianello	017004	EST A21	ZUR
Lombardia	Brescia	Bassano Bresciano	017013	EST A21	ZUR
Lombardia	Brescia	Calvisano	017034		ZUR
Lombardia	Brescia	Carpenedolo	017039		ZUR
Lombardia	Brescia	Cigole	017053		ZUR
Lombardia	Brescia	Desenzano del Garda	017067	SUD A4	ZUR
Lombardia	Brescia	Fiesse	017071		ZUR
Lombardia	Brescia	Gambara	017073		ZUR
Lombardia	Brescia	Ghedi	017078		ZUR
Lombardia	Brescia	Gottolengo	017080		ZUR
Lombardia	Brescia	Isorella	017086		ZUR
Lombardia	Brescia	Leno	017088	EST A21	ZUR
Lombardia	Brescia	Lonato del Garda	017092	SUD A4	ZUR
Lombardia	Brescia	Manerbio	017103	EST A21	ZUR
Lombardia	Brescia	Milzano	017108		ZUR
Lombardia	Brescia	Montichiari	017113		ZUR
Lombardia	Brescia	Pavone del Mella	017137		ZUR
Lombardia	Brescia	Pontevico	017149	EST A21	ZUR
Lombardia	Brescia	Pozzolengo	017151	SUD A4	ZUR
Lombardia	Brescia	Pralboino	017152		ZUR
Lombardia	Brescia	Remedello	017160		ZUR
Lombardia	Brescia	San Gervasio Bresciano	017172	EST A21	ZUR
Lombardia	Brescia	Seniga	017177		ZUR
Lombardia	Brescia	Visano	017203		ZUR
Lombardia	Mantova	Acquanegra sul Chiese	020001		ZUR
Lombardia	Mantova	Asola	020002		ZUR
Lombardia	Mantova	Canneto sull'Oglio	020008		ZUR
Lombardia	Mantova	Casalmoro	020010		ZUR
Lombardia	Mantova	Casaloldo	020011		ZUR
Lombardia	Mantova	Casalromano	020012		ZUR
Lombardia	Mantova	Castel Goffredo	020015		ZUR
Lombardia	Mantova	Castelbelforte	020013		ZUR
Lombardia	Mantova	Castellucchio	020016	NORD SP64 ex SS10	ZUR
Lombardia	Mantova	Castiglione delle Stiviere	020017		ZUR
Lombardia	Mantova	Cavriana	020018		ZUR
Lombardia	Mantova	Ceresara	020019		ZUR
Lombardia	Mantova	Curtatone	020021	NORD SP64 ex SS10	ZUR
Lombardia	Mantova	Gazoldo degli Ippoliti	020024		ZUR
Lombardia	Mantova	Goito	020026		ZUR
Lombardia	Mantova	Guidizzolo	020028		ZUR
Lombardia	Mantova	Mantova	020030	NORD SP64 ex SS10	ZUR

			CODICE		
REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	ISTAT	NOTE	TIPO ZONA
Lombardia	Mantova	Marcaria	020031	NORD SP64 ex SS10	ZUR
Lombardia	Mantova	Mariana Mantovana	020032		ZUR
Lombardia	Mantova	Marmirolo	020033		ZUR
Lombardia	Mantova	Medole	020034		ZUR
Lombardia	Mantova	Monzambano	020036		ZUR
Lombardia	Mantova	Piubega	020041		ZUR
Lombardia	Mantova	Ponti sul Mincio	020044		ZUR
Lombardia	Mantova	Porto Mantovano	020045		ZUR
Lombardia	Mantova	Redondesco	020048		ZUR
Lombardia	Mantova	Rodigo	020051		ZUR
Lombardia	Mantova	Roverbella	020053		ZUR
Lombardia	Mantova	San Giorgio Bigarello	020057	NORD SP64 ex SS10	ZUR
Lombardia	Mantova	Solferino	020063		ZUR
Lombardia	Mantova	Volta Mantovana	020070		ZUR
Veneto	Padova	Arquà Petrarca	028005		ZUR
Veneto	Padova	Baone	028009		ZUR
Veneto	Padova	Barbona	028010		ZUR
Veneto	Padova	Borgo Veneto	028107		ZUR
Veneto	Padova	Carceri	028022		ZUR
Veneto	Padova	Casale di Scodosia	028027		ZUR
Veneto	Padova	Castelbaldo	028029		ZUR
Veneto	Padova	Cervarese Santa Croce	028030		ZUR
Veneto	Padova	Cinto Euganeo	028031		ZUR
Veneto	Padova	Este	028037		ZUR
Veneto	Padova	Galzignano Terme	028040		ZUR
Veneto	Padova	Granze	028043		ZUR
Veneto	Padova	Lozzo Atestino	028047		ZUR
Veneto	Padova	Masi	028049		ZUR
Veneto	Padova	Megliadino San Vitale	028052		ZUR
Veneto	Padova	Merlara	028053		ZUR
Veneto	Padova	Mestrino	028054	SUD A4	ZUR
Veneto	Padova	Monselice	028055	OVEST A13	ZUR
Veneto	Padova	Montagnana	028056		ZUR
Veneto	Padova	Ospedaletto Euganeo	028059		ZUR
Veneto	Padova	Piacenza d'Adige	028062		ZUR
Veneto	Padova	Ponso	028067		ZUR
Veneto	Padova	Pozzonovo	028070	OVEST A13	ZUR
Veneto	Padova	Rovolon	028071		ZUR
Veneto	Padova	Rubano	028072	SUD A4	ZUR
Veneto	Padova	Saccolongo	028073		ZUR
Veneto	Padova	Sant'Elena	028083		ZUR
Veneto	Padova	Sant'Urbano	028084		ZUR
Veneto	Padova	Solesino	028087	OVEST A13	ZUR

			CODICE		
REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	ISTAT	NOTE	TIPO ZONA
Veneto	Padova	Stanghella	028088	OVEST A13	ZUR
Veneto	Padova	Teolo	028089		ZUR
Veneto	Padova	Torreglia	028092		ZUR
Veneto	Padova	Urbana	028095		ZUR
Veneto	Padova	Veggiano	028096		ZUR
Veneto	Padova	Vescovana	028097	OVEST A13	ZUR
Veneto	Padova	Vighizzolo d'Este	028098		ZUR
Veneto	Padova	Villa Estense	028102		ZUR
Veneto	Padova	Villafranca Padovana	028103	SUD A4	ZUR
Veneto	Padova	Vo'	028105		ZUR
Veneto	Verona	Albaredo d'Adige	023002		ZUR
Veneto	Verona	Angiari	023003		ZUR
Veneto	Verona	Arcole	023004		ZUR
Veneto	Verona	Belfiore	023007		ZUR
Veneto	Verona	Bevilacqua	023008		ZUR
Veneto	Verona	Bonavigo	023009		ZUR
Veneto	Verona	Boschi Sant'Anna	023010		ZUR
Veneto	Verona	Bovolone	023012		ZUR
Veneto	Verona	Buttapietra	023016		ZUR
Veneto	Verona	Caldiero	023017	SUD A4	ZUR
Veneto	Verona	Casaleone	023019		ZUR
Veneto	Verona	Castagnaro	023020		ZUR
Veneto	Verona	Castel d'Azzano	023021		ZUR
Veneto	Verona	Castelnuovo del Garda	023022	SUD A4	ZUR
Veneto	Verona	Cerea	023025		ZUR
Veneto	Verona	Cologna Veneta	023027		ZUR
Veneto	Verona	Colognola ai Colli	023028	SUD A4	ZUR
Veneto	Verona	Concamarise	023029		ZUR
Veneto	Verona	Erbè	023032		ZUR
Veneto	Verona	Gazzo Veronese	023037		ZUR
Veneto	Verona	Isola della Scala	023040		ZUR
Veneto	Verona	Isola Rizza	023041		ZUR
Veneto	Verona	Lavagno	023042	SUD A4	ZUR
Veneto	Verona	Legnago	023044		ZUR
Veneto	Verona	Minerbe	023048		ZUR
Veneto	Verona	Monteforte d'Alpone	023050	SUD A4	ZUR
Veneto	Verona	Mozzecane	023051		ZUR
Veneto	Verona	Nogara	023053		ZUR
Veneto	Verona	Nogarole Rocca	023054		ZUR
Veneto	Verona	Oppeano	023055		ZUR
Veneto	Verona	Palù	023056		ZUR
Veneto	Verona	Peschiera del Garda	023059	SUD A4	ZUR
Veneto	Verona	Povegliano Veronese	023060		ZUR

			CODICE		
REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	ISTAT	NOTE	TIPO ZONA
Veneto	Verona	Pressana	023061		ZUR
Veneto	Verona	Ronco all'Adige	023064		ZUR
Veneto	Verona	Roverchiara	023065		ZUR
Veneto	Verona	Roveredo di Guá	023066		ZUR
Veneto	Verona	Salizzole	023068		ZUR
Veneto	Verona	San Bonifacio	023069	SUD A4	ZUR
Veneto	Verona	San Giovanni Lupatoto	023071	SUD A4	ZUR
Veneto	Verona	San Martino Buon Albergo	023073	SUD A4	ZUR
Veneto	Verona	San Pietro di Morubio	023075		ZUR
Veneto	Verona	Sanguinetto	023072		ZUR
Veneto	Verona	Soave	023081	SUD A4	ZUR
Veneto	Verona	Sommacampagna	023082	SUD A4	ZUR
Veneto	Verona	Sona	023083	SUD A4	ZUR
Veneto	Verona	Sorgá	023084		ZUR
Veneto	Verona	Terrazzo	023085		ZUR
Veneto	Verona	Trevenzuolo	023088		ZUR
Veneto	Verona	Valeggio sul Mincio	023089		ZUR
Veneto	Verona	Verona	023091	SUD A4	ZUR
Veneto	Verona	Veronella	023092		ZUR
Veneto	Verona	Vigasio	023094		ZUR
Veneto	Verona	Villa Bartolomea	023095		ZUR
Veneto	Verona	Villafranca di Verona	023096		ZUR
Veneto	Verona	Zevio	023097		ZUR
Veneto	Verona	Zimella	023098		ZUR
Veneto	Vicenza	Agugliaro	024001		ZUR
Veneto	Vicenza	Albettone	024002		ZUR
Veneto	Vicenza	Alonte	024003		ZUR
Veneto	Vicenza	Altavilla Vicentina	024004	SUD A4	ZUR
Veneto	Vicenza	Arcugnano	024006	SUD A4	ZUR
Veneto	Vicenza	Asigliano Veneto	024010		ZUR
Veneto	Vicenza	Barbarano Mossano	024124		ZUR
Veneto	Vicenza	Brendola	024015	EST A4	ZUR
Veneto	Vicenza	Campiglia dei Berici	024022		ZUR
Veneto	Vicenza	Castegnero	024027		ZUR
Veneto	Vicenza	Gambellara	024043	SUD A4	ZUR
Veneto	Vicenza	Grisignano di Zocco	024046	SUD A4	ZUR
Veneto	Vicenza	Grumolo delle Abbadesse	024047	SUD A4	ZUR
Veneto	Vicenza	Longare	024051		ZUR
Veneto	Vicenza	Lonigo	024052		ZUR
Veneto	Vicenza	Montebello Vicentino	024060	EST A4	ZUR
Veneto	Vicenza	Montecchio Maggiore	024061	EST A4	ZUR
Veneto	Vicenza	Montegalda	024064		ZUR
Veneto	Vicenza	Montegaldella	024065		ZUR

			CODICE		
REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	ISTAT	NOTE	TIPO ZONA
Veneto	Vicenza	Nanto	024071		ZUR
Veneto	Vicenza	Noventa Vicentina	024074		ZUR
Veneto	Vicenza	Orgiano	024075		ZUR
Veneto	Vicenza	Pojana Maggiore	024079		ZUR
Veneto	Vicenza	Sarego	024098		ZUR
Veneto	Vicenza	Sossano	024102		ZUR
Veneto	Vicenza	Torri di Quartesolo	024108	SUD A4	ZUR
Veneto	Vicenza	Val Liona	024123		ZUR
Veneto	Vicenza	Vicenza	024116	SUD A4	ZUR
Veneto	Vicenza	Villaga	024117		ZUR
Veneto	Vicenza	Zovencedo	024121	-	ZUR

Parte b: elenco comuni Zona di attenzione

			CODICE		
REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	CODICE	NOTE	TIPO ZONA
Lombardia	Brescia	Adro	017002	NOTE	Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Alfianello	017004	OVEST A21	Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Azzano Mella	017008	012017121	Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Bagnolo Mella	017009		Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Barbariga	017011		Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Bassano Bresciano	017013	OVEST A21	Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Bedizzole	017014		Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Borgosatollo	017021		Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Brescia	017029	SUD A4	Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Calcinato	017032		Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Calvagese della Riviera	017033		Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Capriano del Colle	017037		Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Castegnato	017040		Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Castel Mella	017042		Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Castenedolo	017043	SUD A4	Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Cazzago San Martino	017046		Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Corzano	017064		Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Dello	017066		Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Desenzano del Garda	017067	NORD A4	Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Erbusco	017069		Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Flero	017072		Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Gavardo	017077		Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Leno	017088	OVEST A21	Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Lograto	017091		Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Lonato del Garda	017092	NORD A4	Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Longhena	017093		Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Mairano	017099		Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Manerba del Garda	017102		Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Manerbio	017103	OVEST A21	Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Mazzano	017107		Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Moniga del Garda	017109		Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Montirone	017114		Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Muscoline	017116		Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Nuvolento	017119		Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Nuvolera	017120		Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Offlaga	017122		Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Orzinuovi	017125		Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Ospitaletto	017127		Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Padenghe sul Garda	017129		Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Paitone	017132		Zona attenzione

			CODICE		
REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	ISTAT	NOTE	TIPO ZONA
Lombardia	Brescia	Passirano	017136		Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Polpenazze del Garda	017145		Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Pompiano	017146		Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Poncarale	017147		Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Pontevico	017149	OVEST A21	Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Pozzolengo	017151	NORD A4	Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Prevalle	017155		Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Rezzato	017161	SUD A4	Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Roncadelle	017165	SUD A4	Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Rovato	017166		Zona attenzione
Lombardia	Brescia	San Gervasio Bresciano	017172	OVEST A21	Zona attenzione
Lombardia	Brescia	San Paolo	017138		Zona attenzione
Lombardia	Brescia	San Zeno Naviglio	017173		Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Sirmione	017179		Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Soiano del Lago	017180		Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Torbole Casaglia	017186		Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Travagliato	017188		Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Verolanuova	017195		Zona attenzione
Lombardia	Brescia	Verolavecchia	017196		Zona attenzione
Lombardia	Cremona	Calvatone	019009		Zona attenzione
Lombardia	Cremona	Cappella de' Picenardi	019014		Zona attenzione
Lombardia	Cremona	Cicognolo	019030		Zona attenzione
Lombardia	Cremona	Corte de' Cortesi con Cignone	019032		Zona attenzione
Lombardia	Cremona	Corte de' Frati	019033		Zona attenzione
Lombardia	Cremona	Gabbioneta-Binanuova	019045		Zona attenzione
Lombardia	Cremona	Gadesco-Pieve Delmona	019046		Zona attenzione
Lombardia	Cremona	Grontardo	019050		Zona attenzione
Lombardia	Cremona	Isola Dovarese	019053		Zona attenzione
Lombardia	Cremona	Malagnino	019056		Zona attenzione
Lombardia	Cremona	Olmeneta	019063		Zona attenzione
Lombardia	Cremona	Ostiano	019064		Zona attenzione
Lombardia	Cremona	Persico Dosimo	019068		Zona attenzione
Lombardia	Cremona	Pescarolo ed Uniti	019069		Zona attenzione
Lombardia	Cremona	Pessina Cremonese	019070		Zona attenzione
Lombardia	Cremona	Piadena Drizzona	019116		Zona attenzione
Lombardia	Cremona	Pozzaglio ed Uniti	019077		Zona attenzione
Lombardia	Cremona	Robecco d'Oglio	019085		Zona attenzione
Lombardia	Cremona	Scandolara Ripa d'Oglio	019093		Zona attenzione
Lombardia	Cremona	Torre de' Picenardi	019107		Zona attenzione
Lombardia	Cremona	Vescovato	019113		Zona attenzione
Lombardia	Cremona	Volongo	019114		Zona attenzione
Lombardia	Mantova	Bagnolo San Vito	020003		Zona attenzione
Lombardia	Mantova	Borgo Mantovano	020072		Zona attenzione

			CODICE		
REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	ISTAT	NOTE	TIPO ZONA
Lombardia	Mantova	Borgo Virgilio	020071		Zona attenzione
Lombardia	Mantova	Borgocarbonara	020073		Zona attenzione
Lombardia	Mantova	Bozzolo	020007		Zona attenzione
Lombardia	Mantova	Castel d'Ario	020014		Zona attenzione
				SUD SP64 ex	
Lombardia	Mantova	Castellucchio	020016	SS10	Zona attenzione
Lombardia	Mantova	Commessaggio	020020		Zona attenzione
Lamahandia	Maratarra	Contatana	020021	SUD SP64 ex	Zana attanziana
Lombardia	Mantova	Curtatone	020021	SS10	Zona attenzione
Lombardia	Mantova	Dosolo	020022		Zona attenzione
Lombardia	Mantova	Gazzuolo	020025		Zona attenzione
Lombardia	Mantova	Gonzaga	020027		Zona attenzione
Lombardia	Mantova	Magnacavallo	020029	SUD SP64 ex	Zona attenzione
Lombardia	Mantova	Mantova	020030	SS10	Zona attenzione
			02000	SUD SP64 ex	20114 444011210116
Lombardia	Mantova	Marcaria	020031	SS10	Zona attenzione
Lombardia	Mantova	Moglia	020035		Zona attenzione
Lombardia	Mantova	Motteggiana	020037		Zona attenzione
Lombardia	Mantova	Ostiglia	020038		Zona attenzione
Lombardia	Mantova	Pegognaga	020039		Zona attenzione
Lombardia	Mantova	Poggio Rusco	020042		Zona attenzione
Lombardia	Mantova	Pomponesco	020043		Zona attenzione
Lombardia	Mantova	Quingentole	020046		Zona attenzione
Lombardia	Mantova	Quistello	020047		Zona attenzione
Lombardia	Mantova	Roncoferraro	020052		Zona attenzione
Lombardia	Mantova	San Benedetto Po	020055		Zona attenzione
Lombardia	Mantova	San Giacomo delle Segnate	020056		Zona attenzione
				SUD SP64 ex	
Lombardia	Mantova	San Giorgio Bigarello	020057	SS10	Zona attenzione
Lombardia	Mantova	San Giovanni del Dosso	020058		Zona attenzione
Lombardia	Mantova	San Martino dall'Argine	020059		Zona attenzione
Lombardia	Mantova	Schivenoglia	020060		Zona attenzione
Lombardia	Mantova	Sermide e Felonica	020061		Zona attenzione
Lombardia	Mantova	Serravalle a Po	020062		Zona attenzione
Lombardia	Mantova	Sustinente	020064		Zona attenzione
Lombardia	Mantova	Suzzara	020065		Zona attenzione
Lombardia	Mantova	Viadana	020066		Zona attenzione
Lombardia	Mantova	Villimpenta	020068		Zona attenzione
Veneto	Padova	Abano Terme	028001		Zona attenzione
Veneto	Padova	Albignasego	028003	NORD A13	Zona attenzione
Veneto	Padova	Battaglia Terme	028011		Zona attenzione
Veneto	Padova	Boara Pisani	028012	OVEST SS16	Zona attenzione
Veneto	Padova	Campodoro	028018		Zona attenzione
Veneto	Padova	Due Carrare	028106	OVEST A13	Zona attenzione

			CODICE		
REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	ISTAT	NOTE	TIPO ZONA
Veneto	Padova	Gazzo	028041		Zona attenzione
Veneto	Padova	Maserà di Padova	028048	OVEST A13	Zona attenzione
Veneto	Padova	Mestrino	028054	NORD A4	Zona attenzione
Veneto	Padova	Monselice	028055	EST A13	Zona attenzione
Veneto	Padova	Montegrotto Terme	028057		Zona attenzione
Veneto	Padova	Noventa Padovana	028058	SUD A4, OVEST A13	Zona attenzione
Veneto	Padova	Padova	028060	SUD A4, NORD A13	Zona attenzione
Veneto	Padova	Pernumia	028061	OVEST A13	Zona attenzione
Veneto	Padova	Piazzola sul Brenta	028063		Zona attenzione
Veneto	Padova	Ponte San Nicolò	028069	NORD A13	Zona attenzione
Veneto	Padova	Pozzonovo	028070	EST A13	Zona attenzione
Veneto	Padova	Rubano	028072	NORD A4	Zona attenzione
Veneto	Padova	Selvazzano Dentro	028086		Zona attenzione
Veneto	Padova	Solesino	028087	EST A13	Zona attenzione
Veneto	Padova	Stanghella	028088	EST A13	Zona attenzione
Veneto	Padova	Vescovana	028097	EST A13	Zona attenzione
Veneto	Padova	Vigonza	028100	SUD A4, OVEST A13	Zona attenzione
Veneto	Padova	Villafranca Padovana	028103	NORD A4	Zona attenzione
Veneto	Rovigo	Arquá Polesine	029003	OVEST SS16	Zona attenzione
Veneto	Rovigo	Badia Polesine	029004		Zona attenzione
Veneto	Rovigo	Bagnolo di Po	029005		Zona attenzione
Veneto	Rovigo	Bergantino	029006		Zona attenzione
Veneto	Rovigo	Bosaro	029007	OVEST SS16	Zona attenzione
Veneto	Rovigo	Calto	029008		Zona attenzione
Veneto	Rovigo	Canaro	029009		Zona attenzione
Veneto	Rovigo	Canda	029010		Zona attenzione
Veneto	Rovigo	Castelguglielmo	029011		Zona attenzione
Veneto	Rovigo	Castelmassa	029012		Zona attenzione
Veneto	Rovigo	Castelnovo Bariano	029013		Zona attenzione
Veneto	Rovigo	Ceneselli	029014		Zona attenzione
Veneto	Rovigo	Costa di Rovigo	029018		Zona attenzione
Veneto	Rovigo	Ficarolo	029021		Zona attenzione
Veneto	Rovigo	Fiesso Umbertiano	029022		Zona attenzione
Veneto	Rovigo	Frassinelle Polesine	029023		Zona attenzione
Veneto	Rovigo	Fratta Polesine	029024		Zona attenzione
Veneto	Rovigo	Gaiba	029025		Zona attenzione
Veneto	Rovigo	Giacciano con Baruchella	029027		Zona attenzione
Veneto	Rovigo	Lendinara	029029		Zona attenzione
Veneto	Rovigo	Lusia	029031		Zona attenzione
Veneto	Rovigo	Melara	029032		Zona attenzione
Veneto	Rovigo	Occhiobello	029033		Zona attenzione

			CODICE		
REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	ISTAT	NOTE	TIPO ZONA
Veneto	Rovigo	Pincara	029036		Zona attenzione
				OVEST SS16	
				FINO INCROCIO	
Veneto	Rovigo	Polesella	029037	SP14, OVEST SP14	Zona attenzione
Veneto	Rovigo	Rovigo	029037	OVEST SS16	Zona attenzione
Veneto	Rovigo	Salara	029042	OVEST 3310	Zona attenzione
Veneto	Rovigo	San Bellino	029043		Zona attenzione
Veneto	Rovigo	Stienta	029045		Zona attenzione
Veneto	Rovigo	Trecenta	029047		Zona attenzione
Veneto	Rovigo	Villamarzana	029049		Zona attenzione
Veneto	Rovigo	Villanova del Ghebbo	029050		Zona attenzione
Veneto	Verona	Affi	023001		Zona attenzione
Veneto	Verona	Badia Calavena	023005		Zona attenzione
Veneto	Verona	Bardolino	023006		Zona attenzione
Veneto	Verona	Bosco Chiesanuova	023011		Zona attenzione
Veneto	Verona	Brentino Belluno	023013		Zona attenzione
Veneto	Verona	Brenzone sul Garda	023014		Zona attenzione
Veneto	Verona	Bussolengo	023015		Zona attenzione
Veneto	Verona	Caldiero	023017	NORD A4	Zona attenzione
Veneto	Verona	Caprino Veronese	023018	NOND / N	Zona attenzione
Veneto	Verona	Castelnuovo del Garda	023022	NORD A4	Zona attenzione
Veneto	Verona	Cavaion Veronese	023023	TOND // I	Zona attenzione
Veneto	Verona	Cazzano di Tramigna	023024		Zona attenzione
Veneto	Verona	Cerro Veronese	023026		Zona attenzione
Veneto	Verona	Colognola ai Colli	023028	NORD A4	Zona attenzione
Veneto	Verona	Costermano sul Garda	023030		Zona attenzione
Veneto	Verona	Dolcè	023031		Zona attenzione
Veneto	Verona	Erbezzo	023033		Zona attenzione
Veneto	Verona	Ferrara di Monte Baldo	023034		Zona attenzione
Veneto	Verona	Fumane	023035		Zona attenzione
Veneto	Verona	Garda	023036		Zona attenzione
Veneto	Verona	Grezzana	023038		Zona attenzione
Veneto	Verona	Illasi	023039		Zona attenzione
Veneto	Verona	Lavagno	023042	NORD A4	Zona attenzione
Veneto	Verona	Lazise	023043		Zona attenzione
Veneto	Verona	Malcesine	023045		Zona attenzione
Veneto	Verona	Marano di Valpolicella	023046		Zona attenzione
Veneto	Verona	Mezzane di Sotto	023047		Zona attenzione
Veneto	Verona	Montecchia di Crosara	023049		Zona attenzione
Veneto	Verona	Monteforte d'Alpone	023050	NORD A4	Zona attenzione
Veneto	Verona	Negrar di Valpolicella	023052		Zona attenzione
Veneto	Verona	Pastrengo	023057		Zona attenzione
Veneto	Verona	Pescantina	023058		Zona attenzione

			CODICE		
REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	ISTAT	NOTE	TIPO ZONA
Veneto	Verona	Peschiera del Garda	023059	NORD A4	Zona attenzione
Veneto	Verona	Rivoli Veronese	023062		Zona attenzione
Veneto	Verona	Roncà	023063		Zona attenzione
Veneto	Verona	Roverè Veronese	023067		Zona attenzione
Veneto	Verona	San Bonifacio	023069	NORD A4	Zona attenzione
Veneto	Verona	San Giovanni Ilarione	023070		Zona attenzione
Veneto	Verona	San Giovanni Lupatoto	023071	NORD A4	Zona attenzione
Veneto	Verona	San Martino Buon Albergo	023073	NORD A4	Zona attenzione
Veneto	Verona	San Mauro di Saline	023074		Zona attenzione
Veneto	Verona	San Pietro in Cariano	023076		Zona attenzione
Veneto	Verona	San Zeno di Montagna	023079		Zona attenzione
Veneto	Verona	Sant'Ambrogio di Valpolicella	023077		Zona attenzione
Veneto	Verona	Sant'Anna d'Alfaedo	023078		Zona attenzione
Veneto	Verona	Selva di Progno	023080		Zona attenzione
Veneto	Verona	Soave	023081	NORD A4	Zona attenzione
Veneto	Verona	Sommacampagna	023082	NORD A4	Zona attenzione
Veneto	Verona	Sona	023083	NORD A4	Zona attenzione
Veneto	Verona	Torri del Benaco	023086		Zona attenzione
Veneto	Verona	Tregnago	023087		Zona attenzione
Veneto	Verona	Velo Veronese	023090		Zona attenzione
Veneto	Verona	Verona	023091	NORD A4	Zona attenzione
Veneto	Verona	Vestenanova	023093		Zona attenzione
Veneto	Vicenza	Brendola	024015	OVEST A4	Zona attenzione
Veneto	Vicenza	Camisano Vicentino	024021		Zona attenzione
Veneto	Vicenza	Gambellara	024043	NORD A4	Zona attenzione
Veneto	Vicenza	Grisignano di Zocco	024046	NORD A4	Zona attenzione
Veneto	Vicenza	Grumolo delle Abbadesse	024047	NORD A4	Zona attenzione
Veneto	Vicenza	Montebello Vicentino	024060	OVEST A4	Zona attenzione
Veneto	Vicenza	Torri di Quartesolo	024108	NORD A4	Zona attenzione

Allegato 2. Procedure e modalità di campionamento per l'invio di pollame al macello o movimentazione da vita

Set di campioni standard per i test virologici nella ZUR e nella Zona di attenzione

Il set di campioni standard per i test virologici nella ZUR e nella Zona di attenzione è costituito da:

- i. Almeno 20 tamponi tracheali per capannone, fino a un massimo di 120 per allevamento equamente distribuiti. Il prelievo in soggetti clinicamente sani dovrà essere previsto solo dopo aver effettuato i tamponi su animali morti di recente o malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico.
- ii. Per i campionamenti negli allevamenti di oche e anatre dovranno essere effettuati 30 tamponi tracheali e 30 tamponi cloacali per capannone.
- iii. il campionamento degli animali morti dovrà essere effettuato con le seguenti modalità: inserimento del tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale e limitando, per quanto possibile, la presenza di sangue nel tampone.

Set di campioni standard per i test virologici nelle aree a rischio A e B definite nell'Accordo Stato Regioni rep. 125 del 25 luglio 2019

Il set di campioni standard per i test virologici nelle aree a rischio A e B (definite nell'Accordo Stato Regioni rep. 125 del 25 luglio 2019) per l'invio di pollame al macello è costituito da:

- i. Almeno 20 tamponi tracheali per capannone, fino a un massimo di 60 per allevamento equamente distribuiti. Il prelievo in soggetti clinicamente sani dovrà essere previsto solo dopo aver effettuato i tamponi su animali morti di recente o malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico.
- ii. Per i campionamenti negli allevamenti di oche e anatre dovranno essere effettuati 20 tamponi tracheali e 20 tamponi cloacali per capannone.
- iii. il campionamento dagli animali morti dovrà essere effettuato con le seguenti modalità: inserimento del tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale e limitando, per quanto possibile, la presenza di sangue nel tampone.

Allegato 3. Protocollo per il trasporto di animali vivi e prodotti

Trasporto

- 1. I trasporti degli animali vivi dovranno essere effettuati posizionando reti antipiume o idonei mezzi di contenimento sugli automezzi.
- 2. Tutti gli automezzi per il trasporto devono essere accuratamente lavati e disinfettati prima e dopo ogni carico/scarico ponendo particolare attenzione alla parte inferiore e alle ruote dell'automezzo.
- 3. Prima del carico le gabbie destinate al trasporto degli animali, le attrezzature e i bancali per il trasporto di uova devono essere accuratamente lavati e disinfettati.
- 4. Tutti gli automezzi destinati al trasporto devono esporre, in uscita dallo stabilimento, il cartello giallo "AUTOMEZZO DISINFETTATO".

Carico

- 1. Tutti gli automezzi per il trasporto devono essere disinfettati prima dell'ingresso in azienda. Dopo la disinfezione gli automezzi devono attendere un tempo congruo a garantire l'azione del disinfettante nei confronti del virus influenzale prima di accedere alle aree attigue ai capannoni in cui sono detenuti gli animali.
- 2. Per nessun motivo gli autisti devono accedere agli ambienti degli allevamenti in cui vengono detenuti gli animali.
- 3. Autisti e allevatori devono essere informati sull'applicazione delle misure di biosicurezza atte a impedire la diffusione della malattia.
- 4. Ultimato il carico, l'automezzo deve essere disinfettato all'uscita dall'azienda.

Percorsi

- 1. Il trasporto, per raggiungere gli impianti di destinazione, avverrà utilizzando i principali assi di comunicazione stradali evitando di attraversare strade in prossimità degli allevamenti.
- 2. Non devono effettuarsi soste intermedie presso altre strutture di settore o allevamenti o soste tecniche, salvo casi di emergenza e secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
- 3. Le Ditte, sottoposte alla presente procedura, devono informare i Servizi veterinari competenti per territorio in merito al percorso che intendono effettuare.

Allegato 4. Criteri per l'accasamento di pollame nella ZUR (Allegato 1 parte a)

Criteri generali

Sono vietati gli accasamenti di allevamenti di tacchini da carne a sessi misti, e le attività di sfoltimento negli allevamenti di broiler, salvo quando finalizzati allo svuotamento dell'allevamento entro un tempo massimo di 14 giorni.

Le movimentazioni di accasamento e successivo progressivo svuotamento devono tassativamente essere aggiornate in Banca Dati Nazionale (BDN), avendo accortezza, in fase di ultima movimentazione per l'invio al macello, di mettere il flag di spunta, sul campo "svuotamento", al fine di azzerare automaticamente il numero di capi in BDN.

Il rispetto dei criteri di biosicurezza sono prerequisito per consentire l'accasamento degli allevamenti. È responsabilità dell'allevatore e delle filiere il rispetto di tali prerequisiti. I Servizi Veterinari territorialmente competenti (Az-Ulss; ATS) devono procedere alla verifica del rispetto di tali requisiti prima dell'accasamento a meno che tale verifica non sia già stata condotta, con esito favorevole, negli ultimi 12 mesi

Criteri specifici per poter accasare pollame nella ZUR

I produttori dovranno definire la programmazione degli accasamenti, secondo i criteri di seguito descritti, e la invieranno alla Regione di competenza per approvazione, sentito il parere del CRNIA.

Per gli allevamenti di polli e, tacchini da carne con numero di capi > 250 (nei polli da carne sono compresi anche gli allevamenti misti), è possibile consentire l'accasamento negli allevamenti che non presentano altri allevamenti delle medesime categorie nel raggio di 1100 metri, né allevamenti di galline ovaiole, pollastre o broiler con capacità > 50.000 capi, allevamenti di tacchini con capacità > 20.000 capi o macelli avicoli nel raggio di 1.500 metri.

Potranno essere concesse deroghe a tali distanze in condizioni orografiche particolari, in cui gli allevamenti siano separati da barriere naturali.

Nei casi in cui siano presenti allevamenti di polli e tacchini da carne distanti fra loro meno di quanto sopra indicato, l'accasamento sarà possibile solo identificando aree omogenee, che devono presentare le seguenti caratteristiche:

- Devono essere distanti fra loro almeno 1.100 metri;
- Devono essere composte esclusivamente da tacchini o polli con un numero massimo di animali accasabili per area pari a 1 milione di broiler o 200.000 tacchini;
- Gli accasamenti devono avvenire entro 14 giorni;
- Deve essere garantito lo svuotamento completo dell'area in 14 giorni;
- Nel caso non sia possibile accasare pollame appartenente alla stessa specie ed indirizzo produttivo, è possibile considerare l'accasamento di specie ed indirizzi produttivi diversi, purché venga garantito accasamenti e svuotamenti sincroni nelle tempistiche riportate ai punti precedenti;
- Nel caso di allevamenti localizzati a distanze inferiori a 1.100 m, gli allevamenti vengono considerati come unica unità epidemiologica al fine dell'applicazioni delle misure sanitarie opportune (es. abbattimento preventivo).

È possibile l'accasamento di allevamenti di tacchini di sesso differente (in allevamenti separati) nella stessa area omogenea, purché venga garantito lo svuotamento sincrono dell'area, nei tempi sopra indicati.

L'accasamento di altre specie/categorie di pollame è autorizzabile se l'allevamento presenta le caratteristiche di distanza sopra menzionate per polli e tacchini (1.100 metri da allevamenti di polli/tacchini da carne/pollastre, 1.500 metri da allevamenti di galline ovaiole, pollastre o broiler con capacità > 50.000 capi e, allevamenti di tacchini con capacità > 20.000 o da macelli avicoli).

L'accasamento di pollastre, ovaiole e riproduttori (sia in fase di pollastra, sia in deposizione) viene consentito nel rispetto dei criteri di biosicurezza, verificati da non oltre 12 mesi, e previa comunicazione alla Regioni di competenza che possono in ogni caso, per situazioni di particolare rischio, negare il permesso di accasamento.

Solo in casi eccezionali potranno essere valutate deroghe al rispetto dei criteri sopra descritti, acquisiti i pareri del Ministero della Salute, CRNIA e Regioni.

Allegato 5. Monitoraggio della malattia nella ZUR e nella Zona di attenzione

Numero di allevamenti di tacchini da carne, broiler, pollastra e ovaiole (uova da consumo) da sottoporre a monitoraggio al fine di escludere una prevalenza di Influenza Aviaria, inter-allevamento, uguale o superiore al 3%, con un livello di confidenza (LC) del 95%.

Allevamenti accasabili per	Allevamenti da campionare per
provincia	provincia
≤ 50	Tutti
51 - 65	51
66 - 80	57
81 - 100	63
101 - 140	70
141 - 200	78
201 - 250	81
251 - 344	85
345 - 584	90
≥ 585	100

Per ogni allevamento selezionato dovrà essere garantito il prelievo di almeno 20 tamponi tracheali da soggetti morti e/o sintomatici o disvitali. Il campionamento dovrà avvenire con la seguente cadenza:

- Ogni 7 giorni per gli allevamenti ricadenti nei comuni di cui all'Allegato 1, parte a) del presente dispositivo;
- Ogni 15 giorni per allevamenti ricadenti nei comuni di cui all'Allegato 1, parte b) del presente dispositivo.

Il campionamento dovrà essere eseguito su pollame che abbia raggiunto un'età di almeno:

- 28 giorni, per broiler e pollastre di galline ovaiole;
- 50 giorni, nel caso di tacchini da carne.

Negli allevamenti appartenenti alla categoria "svezzatori" il prelievo dei 20 tamponi tracheali deve essere eseguito su soggetti morti o malati di qualsiasi età almeno una volta alla settimana.